



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	58 245
Del	2 / 10 / 2015
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	38 / 2015

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle strutture
organizzative, delle strutture operative e
delle unità di staff

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 7 agosto 2015 n. 124. Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

La legge in oggetto è composta da 23 articoli, prevalentemente finalizzati ad attribuire varie deleghe al governo per l'adozione di appositi decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi fissati ed entro i dodici mesi successivi all'emanazione della legge.

Gli obiettivi perseguiti sono essenzialmente quelli di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

Oltre alle deleghe, la legge introduce anche disposizioni di immediata efficacia, tra le quali, in particolare, quelle dell'art. 3, che introduce nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) il nuovo istituto generale del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche (nuovo articolo 17-bis), dell'art. 6, che si occupa dell'esercizio dei poteri di autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'art. 9 che modifica la disciplina del Consiglio dell'*Ordine al merito della Repubblica italiana*, che conferisce le maggiori onorificenze dello Stato, dell'art. 12, che detta disposizioni relative ad incarichi direttivi presso l'Avvocatura dello Stato, dell'art. 14, che detta norme volte a favorire e promuovere

la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, e dell'art. 15, sulla disciplina dei rapporti tra procedimenti disciplinari e procedimenti penali riguardanti il personale militare.

Pertanto si segnalano, tra le norme di immediata efficacia, quelle che interessano maggiormente le attività amministrative delle Università:

Silenzio assenso. L'articolo 3 introduce l'art. 17-*bis* nella legge n. 241 del 1990, relativo ai concerti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito.

Autotutela. Il potere di annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo ha dei limiti temporali. L'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990 già prevedeva che si esercitasse il potere entro un "termine ragionevole"; adesso la lettera d) del comma 1 dell'art. 6 specifica il significato di "termine ragionevole" stabilendo che l'annullamento d'ufficio non può intervenire dopo diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato con silenzio-assenso, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il suddetto termine di 18 mesi.

Anche la sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione del provvedimento amministrativo per gravi ragioni non può essere disposta oltre il termine di 18 mesi.

Infine, il comma 2 dell'art. 6 abroga l'art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004 che prevedeva, per conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi era ancora in corso.

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'art. 14 prevede che, sulla base di una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, che definirà indirizzi e linee guida, le amministrazioni pubbliche dovranno adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e di nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione lavorativa anche al fine di tutelare le cure parentali. Di tali misure possono avvalersi, entro tre anni, almeno il 10 per cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta, garantendo altresì che essi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi suddetti costituiscono oggetto di valutazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche che devono

individuare, nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulle misure organizzative adottate, specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, anche coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente sia nelle forme associative.

Inoltre, si prevede la possibilità di stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e di organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

Il comma 6 dell'art. 14 prevede, in tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati, possa chiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica presente in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza che, entro quindici giorni, disporrà il trasferimento ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

Il comma 7 dell'art. 14 prevede che l'eventuale dissenso al trasferimento del genitore dipendente di una pubblica amministrazione, con figlio fino a tre anni, presso un'altra sede (ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa) deve essere non solo motivato, ma anche limitato a casi o esigenze eccezionali.

Tra gli argomenti che saranno oggetto dei prossimi decreti legislativi, rivestiranno particolare interesse per questa amministrazione e saranno oggetto di apposite circolari e approfondimenti i provvedimenti sull'amministrazione digitale e il suo codice; le disposizioni integrative e correttive in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che prevedono nuovi sistemi di accesso, anche per via telematica, di chiunque, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni; la modifica della dirigenza pubblica; il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; la modifica e abrogazione di disposizioni legislative che prevedano l'adozione di provvedimenti attuativi.

Si allega il testo della legge agosto 2015 n. 124 e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

Direzione Generale:

U. Staff Normativa istituzionale e trasparenza: Dott.ssa Elvira Russo

Segreteria Generale della Direzione: Dott.ssa Maria Ortolano